

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'[articolo 31, comma 6](#), il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'[ALLEGATO II](#) dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai [commi successivi](#).

1- bis. Salvo che nei casi di cui all'[articolo 31, comma 6](#), nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'[articolo 31](#), dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al [comma 2-bis](#);

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al [comma 1](#), deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al [periodo precedente](#), conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al [periodo precedente](#).

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al [comma 1-bis](#) deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli [articoli 45 e 46](#).

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al [comma 1](#) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di cui al [precedente comma](#)²⁵. L'obbligo di cui al [precedente periodo](#) si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997^(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N).

Sanzioni

Penali

Sanzioni per il datore di lavoro

• [Art. 34, co. 2](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [[Art. 55, co. 1 lett. b](#)]

DECRETI ATTUATIVI

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di

formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai [sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3](#)

, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Note all'Art. 34

Richiami all'Art. 34:

- Art. 31, co. 1 - Art. 32, co. 6 - ALL. II